CAMERA DEI DEPUTATI

N. 982

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLOTTI, DELLA BRIOTTA, ACHILLI, GUNNELLA, ZAFFANELLA, MEZZA MARIA VITTORIA, CORTI, SANTI, MOSCA

Presentata il 4 febbraio 1969

Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Compito primario di una società, la quale voglia una reale emancipazione femminile, deve essere quello di assicurare adeguate cure all'infanzia, sottraendola ai pericoli dell'abbandono e della mancanza di appropriata educazione.

Ciò potrà ottenersi soltanto attraverso la predisposizione di servizi e strutture assistenziali idonei ad operare una adeguata sostituzione della presenza materna nei confronti dei figli.

Le attuali strutture di assistenza prevedono, com'è noto, le camere di allattamento e gli asili-nido, nella cui distribuzione e strutturazione si notano, però, forti carenze quantitative e qualitative.

In effetti, gli asili-nido sono attualmente, per numero e dislocazione, profondamente inadeguati alle reali esigenze. L'esperienza maturata in questi anni denota, inoltre, come sia gli asili-nido, sia soprattutto le camere di allattamento non abbiano trovato una realizzazione adeguata.

La distanza, spesso notevole, delle abitazioni dai luoghi di lavoro; la deficienza dei trasporti; l'insufficiente garanzia che offrono, dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza del bambino, le istituzioni collocate all'interno delle fabbriche; la non coincidenza degli orari degli asili con quelli praticati dalle lavoratrici; la frequente inadeguatezza delle attrezzature e del personale addetto alla custodia, sono i principali motivi della irrilevanza del numero delle istituzioni di fabbrica oggi esistenti e del disuso in cui molto spesso cadono le camere di allattamento e gli asili-nido aziendali.

È inoltre appena il caso di rilevare che le piccole aziende, o comunque quelle che impiegano uno scarso numero di donne, non sono tenute, in base alla legge, ad adottare alcuna iniziativa per i figli delle lavoratrici.

È evidente come, in queste condizioni, il problema non possa essere adeguatamente risolto se non mediante una organica ed apposita disciplina, che, sostituendo il criterio della legge n. 860, la quale prevede l'istituzione, in via primaria, di asili-nido aziendali, disciplini l'istituzione, la gestione e il finanziamento di una moderna rete di asili-nido, in rapporto alle esigenze delle madri che, per qualsiasi ragione, non possono provvedere direttamente alle cure del figlio nei primi mesi di vita.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione risponde in pieno alle esigenze sopra prospettate.

Essa assicura alla lavoratrice madre tutti quei servizi e quelle strutture che possono permetterle un inserimento nel mondo del lavoro al livello richiesto, senza frustrazioni e conflitti con se stessa, e in modo tale, inoltre, che il costo di tali servizi ricada sulla società nel suo complesso e non si trasformi quindi in un maggior costo diretto del lavoro femminile rispetto a quello maschile.

Onorevoli colleghi, oggi più che mai la donna che lavora ha bisogno che la società la coadiuvi nei suoi compiti rispetto alla famiglia, e in particolar modo nei confronti dei figli. Infatti, la situazione psicologica di una madre lavoratrice può risolversi in un profondo conflitto e comportare nella sua coscienza un grave senso di colpa, se l'inevitabile abbandono dei figli non è accompagnato dalla certezza che la lontananza non si traduca, per questi, in una carenza affettiva ed educativa.

Il problema dell'assistenza alla donna che lavora è dunque problema della società, che comporta non isolate iniziative, ma l'organizzazione di strutture di insieme.

E l'approntamento di questi servizi sociali non può, tra l'altro, essere considerato improduttivo come impiego sociale del reddito in quanto il loro livello e la loro diffusione condizionano lo sviluppo economico, e la loro efficienza ed utilizzazione sono indicative del livello civile del paese.

Onorevoli colleghi, per le ragioni esposte i proponenti si augurano che vorrete riservare alla presente proposta di legge la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Contributi per la costruzione e la gestione di asili-nido*).

Al fine di facilitare la costruzione e la gestione, da parte dei comuni di asili per la custodia di bambini di età inferiore ai tre anni, nell'ambito del quinquennio 1970-1974, lo Stato concede ai comuni, che ne faranno richiesta e sempreché quest'ultima venga accolta dal Comitato nazionale di cui all'articolo 2, speciali contributi in danaro.

I contributi sono di due tipi. Il primo, pari a una cifra fissa *una tantum* di lire 32 milioni, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo, pari a una cifra fissa annuale di lire 17 milioni, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Quest'ultimo contributo viene erogato solo per quegli asili-nido per i quali è stato erogato il primo contributo.

ART. 2.

(*Composizione del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido*).

Allo scopo di sovraintendere alla programmazione, al finanziamento e al controllo igienico-sanitario degli asili-nido è istituito, pres-

so il Ministero della sanità, un apposito Comitato nazionale formato da:

a) i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica, che lo presiedono congiuntamente;

b) un sottosegretario per ciascuno dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici;

c) il presidente dell'ONMI;

d) un rappresentante dell'Unione province italiane e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani, designati dalle rispettive organizzazioni;

e) 9 rappresentanti delle più rappresentative confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti designati dalle rispettive organizzazioni;

f) un rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo, un rappresentante dei datori di lavoro del settore industriale, un rappresentante dei datori di lavoro del settore commercio, un rappresentante dei datori di lavoro del settore credito, designati dalle rispettive associazioni.

Il Comitato ha facoltà di fare intervenire alla riunione, con funzioni puramente consultive, esperti nonché rappresentanti di associazioni a carattere nazionale nel cui statuto siano indicati compiti di intervento a favore dell'infanzia e della famiglia. Il Comitato dura in carica 4 anni e viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 3.

(*Compiti del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido*).

Il Comitato di cui all'articolo precedente ha i seguenti compiti:

a) stabilisce annualmente, secondo le norme indicate dalla presente legge, i comuni a favore dei quali saranno erogati gli speciali contributi in denaro per la costruzione e la gestione degli asili-nido;

b) amministra il Fondo asili di cui all'articolo 11 ed eroga ai comuni di cui alla precedente lettera *a*) gli speciali contributi di cui alla presente legge;

c) vigila affinché gli asili-nido rispondano ai requisiti di cui alla presente legge, nonché impartisce istruzioni affinché la gestione degli asili-nido da parte dei comuni avvenga secondo idonei criteri tecnico-sanitari e psico-pedagogici.

ART. 4.

(*Adempimenti da parte dei comuni*).

I comuni che ritengono opportuna e necessaria l'istituzione di asili-nido nell'ambito della loro giurisdizione territoriale possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge facendone espressa richiesta al Comitato nazionale. Le richieste devono essere inoltrate all'amministrazione provinciale annualmente, tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, e devono essere accompagnate dalla più ampia documentazione rivolta a stabilire, sulla base degli elementi indicati nell'articolo 10, l'assoluta priorità dell'istituzione dell'asilo-nido per il quale si richiede l'erogazione del contributo di cui alla presente legge.

Le richieste devono essere accompagnate dal progetto relativo alla costruzione dell'asilo-nido, dall'indicazione dell'ubicazione dove si intende costruire l'asilo stesso, nonché dalla documentazione comprovante l'effettiva possibilità da parte dei comuni di iniziare la costruzione dell'opera nel mese di giugno dell'anno successivo a quello della richiesta.

Il comune deve inoltre impegnarsi ad ultimare l'opera entro la fine dell'anno in cui ne inizia la costruzione ed a gestire direttamente l'asilo-nido secondo le norme di cui alla presente legge.

ART. 5.

(*Comitato comunale*).

Nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo precedente il comune si avvale di un comitato consultivo formato da:

a) l'assessore all'assistenza del comune, che lo presiede;

b) l'ufficiale sanitario;

c) un rappresentante dell'ONMI;

d) 5 membri del consiglio comunale, designati dal consiglio stesso in equa rappresentanza dei gruppi che lo compongono;

e) 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da terzi;

f) 2 rappresentanti dei datori di lavoro dei principali settori produttivi; l'importanza dei settori produttivi viene stabilita dal comune, mentre le designazioni dei rappresentanti sono effettuate dalle rispettive associazioni.

In particolare, il comitato esprime pareri:

a) sulla scelta del luogo dell'insediamento degli asili;

b) sui criteri psico-pedagogici e igienico-sanitari da adottarsi nella gestione degli asili in base alle indicazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 2;

c) sulle domande di ammissione dei bambini all'asilo-nido;

d) sugli orari dei singoli asili-nido;

e) sull'ammontare delle rette degli asili-nido, normali e ridotte.

ART. 6.

(*Adempimenti da parte della provincia*).

Le amministrazioni provinciali esaminano annualmente per conto del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 gennaio, le richieste di cui all'articolo 4, ricevute dai comuni; accolgono provvisoriamente per conto del predetto Comitato nazionale quelle richieste maggiormente meritevoli di considerazione in base alle norme di cui alla presente legge e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, inoltrano queste stesse per l'approvazione definitiva al Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido.

Le richieste, provvisoriamente accolte dall'amministrazione provinciale, non potranno essere annualmente superiori a dieci.

Nel trasmettere le richieste provvisoriamente accolte al predetto Comitato nazionale, le amministrazioni provinciali avranno cura di redigere una motivata relazione nella quale ordineranno, secondo una scala di priorità e sulla base degli elementi indicati all'articolo 10, gli asili-nido comunali che a loro avviso dovrebbero essere istituiti nell'ambito della provincia, con precedenza sugli altri.

La trasmissione di tali richieste dovrà essere accompagnata dall'impegno delle amministrazioni provinciali ad assumersi – in caso di accoglimento definitivo delle richieste stesse – gli oneri di propria competenza relativi alla costruzione e all'arredamento degli asili.

ART. 7.

(*Comitato provinciale*).

Nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo precedente l'amministrazione provinciale si avvale di un comitato formato da:

a) l'assessore all'assistenza della provincia, che lo presiede;

b) il presidente della sede provinciale dell'ONMI;

c) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

d) il medico provinciale;

e) 5 membri del consiglio provinciale designati dal consiglio stesso in equa rappresentanza dei gruppi che lo compongono;

f) 9 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;

g) un rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo; un rappresentante dei datori di lavoro del settore industria; un rappresentante dei datori di lavoro del settore commercio; un rappresentante dei datori di lavoro del settore credito, designati dalle rispettive associazioni.

Il comitato ha facoltà di fare intervenire alle riunioni, con funzioni puramente consultive, esperti nonché rappresentanti di associazioni a carattere nazionale nel cui statuto siano indicati compiti di intervento a favore dell'infanzia e della famiglia.

ART. 8.

(*Adempimenti da parte del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido*).

Il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido esamina annualmente, nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 maggio, le richieste dei comuni trasmessegli dalle province a norma dell'articolo 6 ed accoglie in via definitiva, entro il 30 maggio di ciascun anno, quelle maggiormente meritevoli di considerazione sulla base degli elementi indicati nell'articolo 10.

Le richieste dei contributi per l'istituzione di asili-nido che annualmente saranno accolte dal predetto Comitato nazionale non potranno essere superiori a 500.

Entro la stessa data del 30 maggio, il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido è tenuto a comunicare ai comuni e alle province interessate l'accoglimento delle richieste e a disporre per l'erogazione a favore dei comuni dei contributi di cui alla presente legge.

Il Comitato nazionale ha l'obbligo di pubblicare annualmente l'elenco dei comuni a favore dei quali sono stati erogati i contributi di cui alla presente legge, indicando il tipo e l'ammontare dei contributi stessi.

ART. 9.

(*Requisiti degli asili-nido*).

Gli asili-nido, che i comuni si impegnano a costruire e a gestire direttamente e per i quali richiedono lo speciale contributo di cui alla presente legge, devono avere una capacità di 40-50 posti, devono rispondere alle norme igieniche ed essere insediati in una zona salubre e a verde; essi devono essere forniti di adeguate strutture igienico-sanitarie, nonché essere tenuti in stato di scrupolosa pulizia.

Agli asili-nido, che devono essere tecnicamente attrezzati sotto il profilo didattico e psico-pedagogico per assicurare la custodia dei bambini fino al terzo anno di età, dev'essere assicurata una direzione tecnica e dev'essere adibito personale idoneo e in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia.

Gli orari degli asili devono essere armonizzati con gli orari di lavoro della comunità locale.

L'erogazione del contributo annuale di cui alla presente legge è subordinata alla scrupolosa osservanza da parte dei comuni delle norme di cui al presente articolo, nonché delle istruzioni tecnico-sanitarie e psico-pedagogiche che saranno dettate dal Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido.

ART. 10.

(*Criteri per l'accoglimento delle richieste avanzate dai comuni*).

Nell'esame e nell'accoglimento delle richieste avanzate dai comuni al fine di ottenere l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, le amministrazioni provinciali e il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido dovranno tener conto, in via prioritaria:

a) del tasso di occupazione generale dei lavoratori dipendenti da terzi e dell'incidenza dell'occupazione femminile sul totale dei lavoratori occupati dipendenti da terzi;

b) della concentrazione dell'occupazione femminile;

c) dell'occupazione femminile a carattere pendolare;

d) del grado di emigrazione e di immigrazione interna per lavorazioni a carattere stagionale;

e) delle previsioni di occupazione femminile per nuovi insediamenti industriali.

A parità di condizioni, e subordinatamente ai criteri indicati nel comma precedente, dovranno essere preferiti quei comuni che, anche in considerazione dell'andamento fortemente deficitario dei loro bilanci, non dispongono di mezzi finanziari per la costruzione di asili-nido a loro totale carico.

ART. 11.

(*Istituzione del Fondo asili*).

Presso il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido, è istituito un Fondo asili che viene alimentato, per il quinquennio 1° gennaio 1970-31 dicembre 1974 nel modo che segue:

a) da un contributo, a carico dei datori di lavoro, pari allo 0,18 per cento della retribuzione soggetta a contributo ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS;

b) da un contributo annuale dello Stato pari a lire 16 miliardi e 500 milioni.

In conseguenza di quanto sopra, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1970 sono elevati dallo 0,18 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al Fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Dal contributo di cui al comma precedente sono esenti quei datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 1969, abbiano istituito camere di allattamento aziendali e asili-nido per i figli delle lavoratrici dipendenti secondo quanto disposto dall'articolo 11 (primo e secondo comma) della legge 26 agosto 1950, n. 960. L'esenzione ha effetto a condizione che le camere di allattamento aziendale e gli asili-nido siano regolarmente funzionanti e siano ritenuti idonei dall'Ispettorato del lavoro e dai comitati provinciali di cui all'articolo 7 della presente legge.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente, contributi che saranno, a cura dell'Istituto medesimo, periodicamente rimessi al Fondo asili di cui al presente articolo.

Al contributo dello Stato di cui alla lettera *b*) viene fatto fronte con le maggiori entrate tributarie dello Stato afferenti agli anni 1970 e seguenti.

L'ammontare del contributo annuo a carico dello Stato di lire 16 miliardi e 500 milioni, viene iscritto, a decorrere dall'anno finanziario 1970, a carico del bilancio del Ministero della sanità.

ART. 12.

(*Oneri a carico delle province, dei comuni e degli utenti degli asili-nido*).

Le spese per la costruzione e il funzionamento degli asili-nido per i quali lo Stato eroga gli speciali contributi di cui alla presente legge, sono, per la parte della spesa non coperta da contributo statale, a carico della provincia per le spese relative alla costruzione e all'impianto degli asili; a carico del comune e degli utenti per le spese relative al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione degli asili-nido.

La ripartizione della spesa tra comune e utenti viene effettuata attraverso la fissazione, a cura del comune, di rette mensili differenziate per la custodia dei bambini. Tali rette debbono essere di tre tipi:

a) retta completamente gratuita, per l'utente il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare sia inferiore a lire 2 milioni;

b) retta ridotta, per l'utente il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare oscilla tra lire 2 milioni e lire 3 milioni e 500.000;

c) retta normale, per l'utente il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare, sia superiore a lire 3 milioni e 500 mila.

ART. 13.

(*Criteri per l'accoglimento dei bambini negli asili-nido*).

Fino a quando non sarà diversamente disposto, l'accoglimento dei bambini negli asili-nido per i quali lo Stato eroga gli speciali contributi di cui alla presente legge, dovrà avvenire dando assoluta precedenza:

1) ai figli delle lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per l'intera giornata e nella cui famiglia non vi siano parenti o affini conviventi di età superiore ai 26 anni,

ovvero, qualora esistano, prestino un'attività lavorativa quali lavoratori alle dipendenze di terzi o autonomi;

2) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che non siano occupate per l'intera giornata, e nella cui famiglia non vi siano parenti o affini conviventi di età superiore ai 26 anni, ovvero, quando esistano, prestino un'attività lavorativa quali lavoratori alle dipendenze di terzi o autonomi;

3) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che si trovino nelle condizioni indicate al punto 1) e che prestano la loro opera in aziende distanti oltre quattro chilometri dal proprio domicilio;

4) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che si trovino nelle condizioni indicate al punto 2) e che prestano la loro opera in aziende distanti oltre quattro chilometri dal proprio domicilio;

5) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per l'intera giornata e che hanno figli di età inferiore ai 18 anni;

6) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per l'intera giornata;

7) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per una parte solamente della giornata;

8) ai figli di colone e mezzadre;

9) ai figli di lavoratrici autonome.

ART. 14.

(*Convenzioni tra comuni ed enti gestori di asili-nido*).

Ferma restando la destinazione dei contributi di cui all'articolo 1 esclusivamente a favore di quei comuni che intendano costruire e gestire direttamente asili-nido, ad integrazione di quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali hanno facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati gestori di asili-nido, sempreché questi ultimi rispondano alle norme igieniche ed abbiano tutti quei requisiti tecnico-sanitari e psico-pedagogici per l'assistenza e l'educazione dei bambini fino al terzo anno di età. Tali convenzioni debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione dei comitati provinciali di cui all'articolo 7 della presente legge.